

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 27.05.1998, n 44, recante: "Iniziative a favore della famiglia";
- visto l'art. 10 della legge regionale 44/98, che ha istituito un indennizzo per inabilità temporanea assoluta derivante da infortuni domestici a favore delle persone iscritte all'albo regionale delle casalinghe;
- tenuto conto che al comma 3 della legge regionale di cui sopra è stabilito che l'indennità giornaliera viene rideterminata annualmente in base alla variazione del costo della vita rilevata dall'ISTAT in Valle d'Aosta;
- vista la propria deliberazione in data 15.04.2002, n. 1322 concernente: "Rideterminazione, a decorrere dal 01.01.2002, dell'importo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortuni domestici, ai sensi dell'art. 10 (Indennizzo infortuni domestici) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 recante: "Iniziative a favore della famiglia". Finanziamento di spesa.";
- considerato che il Servizio Sistema Statistico del Dipartimento Sistema Informativo ha comunicato che l'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per l'anno 2002, è del 2,7%;
- tenuto conto che l'indennità per infortunio domestico è, attualmente, pari a Euro 18,98 e che aggiornata al 2002 sarà pari a Euro 19,50;
- vista la propria deliberazione in data 30.12.2002, n. 5116 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2003/2005 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 101105 (Gestione degli interventi a favore della famiglia) attribuito al servizio Organizzazione e Amministrazione Attività Socio assistenziali;
- visto il parere favorevole espresso dal Capo del servizio Organizzazione e Amministrazione attività socio assistenziali dell'Assessorato della sanità, Salute e Politiche sociali - ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/95, sulla legittimità della presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore della Sanità Salute e Politiche Sociali, Sig. Roberto VICQUERY;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1°) di rideterminare, a decorrere dal 01.01.2003, l'importo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta concessa in caso di infortuni domestici ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44, elevandola da Euro 18,98 a Euro 19,50 in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo dicembre 2001/dicembre 2002;
- 2°) di dare atto che tale spesa graverà sul Capitolo 61314 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 "Provvidenze a favore delle famiglie" che presenta la necessaria disponibilità (RICH. N. 7106).

FBA